

N. R.G. [REDACTED] 2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita Donofrio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2014 promossa da:

[REDACTED] ([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.
[REDACTED] VIA [REDACTED] MILANO; [REDACTED]
[REDACTED] VIA [REDACTED] RAVENNA; elettivamente domiciliato
in [REDACTED] 5 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE
contro

CONVENUTI

[REDACTED] - GB (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 40121
BOLOGNA presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
contumace,
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. RANDI DEBORA, elettivamente
domiciliato in VIA [REDACTED] 48121 RAVENNA presso il difensore avv. RANDI DEBORA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.



CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo n. 415/2014 il Tribunale di Ravenna, su ricorso di [REDACTED] ltd, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di [REDACTED] di Ravenna, [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] p.a. (decreto provvisoriamente esecutivo solo nei confronti di [REDACTED]) per il mancato versamento in favore di [REDACTED] dell'importo di € 976.905,00, oltre interessi, somma versata da [REDACTED] a [REDACTED] il 14 maggio 2013 per il pagamento delle somme dovute a titolo di franchigia, nell'ambito di un contratto di assicurazione stipulato da [REDACTED] st, gestito tramite il broker [REDACTED] (prima [REDACTED]) quale mandataria dell' [REDACTED] costituita tra [REDACTED]

[REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo e la causa veniva rubricata al n. RG [REDACTED]. Nel procedimento si costituiva anche [REDACTED].

[REDACTED] proponeva altra opposizione al medesimo decreto ingiuntivo e la causa veniva rubricata al n. [REDACTED] 4. In detto giudizio si costituivano anche [REDACTED] e [REDACTED]. I due procedimenti venivano riuniti.

In corso di causa si verificava il fallimento di [REDACTED] la causa si interrompeva e veniva poi prontamente riassunta. Il fallimento [REDACTED] non si costituiva.

In corso di causa è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata da [REDACTED] ed è stata respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività anche nei confronti dell' [REDACTED]

La vicenda trae origine da un contratto di assicurazione concluso tra L' [REDACTED] di Ravenna ed [REDACTED] il 9.8.2010, gestito tramite il broker assicurativo [REDACTED] (poi [REDACTED]), quale mandataria nell'ambito dell' [REDACTED] costituita tra [REDACTED] e [REDACTED] il 6.12.2007 per l'aggiudicazione dell'incarico di brokeraggio da parte dell' [REDACTED] di Ravenna in unione d'acquisto con l' [REDACTED] di Forlì.

[REDACTED] lamenta in particolare che [REDACTED] non le avrebbe debitamente girato le somme di denaro versate da [REDACTED] il 14 maggio 2013 a titolo di franchigie per l'importo sopra citato.

Nessuna delle parti contesta l'avvenuto versamento dell'importo da [REDACTED] a [REDACTED] l'entità dello stesso e la spettanza del medesimo in capo ad [REDACTED]

Si contesta invece sostanzialmente che [REDACTED] abbia "pagato bene" e che [REDACTED] sia responsabile in solido con [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]



Come si legge nella dichiarazione proveniente da [redacted] e [redacted] inviata ad [redacted] il 12.7.2007 (doc. 1 bis fascicolo [redacted]), l'[redacted] tra [redacted] e [redacted] è stata costituita con la specifica finalità di offrire all'[redacted] un servizio più vantaggioso in termini di qualità e prezzo, per condividere quei compiti derivanti, dall'affidamento, dell'incarico più consistenti di quelli che ogni società avrebbe potuto singolarmente offrire, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D Lgs 163/2006, conformandosi alla disciplina prevista dal suddetto dispositivo di legge".

Nell'atto costitutivo dell'[redacted] del 6.12.2007 (doc. 1 ter fascicolo [redacted]) si legge poi che a [redacted] viene assegnata il ruolo di impresa capogruppo-mandataria deputata, in nome e per conto proprio e dell'impresa mandante, alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto e di tutti gli atti consequenziali, nonché "ad incassare o disporre per l'incasso delle somme eventualmente dovute, sia in acconto sia a saldo, esonerando l'amministrazione appaltante ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa mandataria secondo le sue istruzioni" (incasso che non può quindi ritenersi limitato solamente ai premi). Nel medesimo atto non si procede invece ad alcuna differenziazione in termini quantitativi e qualitativi tra le attività delle singole imprese associate, ma anzi nessuna specifica attività viene individuata a carico di [redacted]. Entrambe le imprese si dichiarano poi espressamente obbligate in solido verso l'ente appaltante.

L'attività di brokeraggio in questione aveva ad oggetto la valutazione dei rischi gravanti sull'[redacted], l'individuazione delle polizze assicurative migliori, l'elaborazione di un programma assicurativo e la sua gestione, così come risulta dal capitolato speciale per l'affidamento dell'incarico di broker (doc. 1 [redacted]) richiamato anche nell'accordo di raggruppamento.

Nell'ambito di tale attività, l'[redacted] ha quindi individuato il progetto assicurativo di [redacted], con la quale l'[redacted] ha poi concluso il contratto di assicurazione in data 8.7.2010, prevedendo espressamente che la gestione del contratto venisse affidata al broker [redacted] (ovviamente nella sua qualità).

L'attività di brokeraggio svolta da [redacted] per [redacted] risulta quindi direttamente collegata al contratto poi di fatto concluso tra [redacted] e [redacted] al quale è inscindibilmente collegata.

Nel contratto di assicurazione, all'art. 16 si legge che il contraente ha affidato la gestione del contratto all'[redacted] costituita fra [redacted] e [redacted] (con [redacted] capogruppo mandataria) sulla base del capitolato speciale sopra richiamato.



Alla lettera e) del medesimo articolo 16 si legge poi che "il contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio al broker e il pagamento stesso sarà considerato ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. come effettuato dalla Compagnia. Il Broker si dichiara debitore in proprio verso la compagnia degli importi a tale titolo incassati dal contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla compagnia entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento degli stessi".

L'art. 1 previsto nello stesso contratto nell'ambito delle norme operanti in caso di sinistro, prevede inoltre che la società ([REDACTED]) provvederà a richiedere al contraente gli importi delle franchigie previste, che verranno pagate dal contraente "nei termini regolati dall'art. 13 - pagamento del premio".

La lettura congiunta di tutti questi articoli induce a ritenere che, nell'ambito del regolamento contrattuale, il pagamento delle franchigie dovesse essere effettuato (su richiesta di [REDACTED]) con le stesse modalità previste per il pagamento dei premi e quindi con versamento diretto nelle mani del broker, che avrebbe poi corrisposto le somme percepite alla compagnia, liberando [REDACTED].

Detta interpretazione trova conferma anche nella disciplina sopra richiamata delle attività delegate al broker, nell'ambito del conferimento dell'attività di brokeraggio da parte dell'[REDACTED] in relazione all'incasso delle somme dovute.

Ulteriore conferma a detta interpretazione discende dalla successiva esecuzione del contratto, in relazione alla prassi di fatto instauratasi negli anni.

Dagli atti e, in particolare, dai documenti n. 9a, 9b, 9c di parte [REDACTED], si evince infatti che i pagamenti per franchigie sono stati sempre effettuati da [REDACTED] in favore di [REDACTED], nella sua qualità, con accredito sul medesimo conto corrente sul quale è stato effettuato anche l'ultimo pagamento del maggio 2013.

Le coordinate bancarie di tutti i citati versamenti risultano infatti identiche, lì dove tutti i versamenti (compreso l'ultimo) vengono effettuati negli anni dal 2011 al 2013 sul medesimo conto corrente intestato a [REDACTED].

Risulta quindi assolutamente irrilevante che la richiesta di versamento possa essere stata inoltrata da [REDACTED] (peraltro perfettamente in linea con le previsioni contrattuali), lì dove il versamento ultimo è stato di fatto effettuato sul medesimo conto corrente intestato a [REDACTED] sul quale erano stati effettuati altri analoghi versamenti negli anni precedenti per i quali non vi è stata alcuna contestazione da parte di [REDACTED].



La mancanza di alcuna contestazione in ordine a quei pagamenti induce a ritenere che [REDACTED] abbia ritenuto legittimo detta modalità operativa di pagamento.

Vi è peraltro in atti una richiesta inviata per [REDACTED] a [REDACTED] il 6.7.2011 allegata alla comparsa di costituzione e risposta [REDACTED] nel procedimento [REDACTED] 2014 (analoga alle altre richieste dell'11.10.2012 e 30.4.2013 di pagamento, doc. 5 e 6 fascicolo [REDACTED] RG [REDACTED]/2014) che di fatto non ha impedito che i pagamenti sopra richiamati (doc. 9a, 9b, 9c) siano stati di fatto effettuati nel medesimo periodo, tra il 2011 e il 2013, sul conto intestato a [REDACTED].

Sulla base degli atti di causa non si può quindi ritenere che vi sia stata un' illecita intromissione di [REDACTED] nell'ambito dei rapporti tra [REDACTED] con [REDACTED], così come sostenuto dalla difesa [REDACTED] in relazione all'ultimo pagamento.

Ai fini interpretativi delle clausole contrattuali interviene poi anche la disciplina di cui all'art. 6 del medesimo contratto, che impone di interpretare le clausole contrattuali in senso più estensivo e favorevole all'Assicurato.

Peraltro, dagli atti risulta che la stessa [REDACTED] con lettera del 15.10.2013 inviata a [REDACTED], e solo per conoscenza ad [REDACTED], chiedeva a [REDACTED] la restituzione di quanto incassato da [REDACTED] a titolo di franchigia, proprio ai sensi dell'art. 16 lettera e) sopra richiamato del contratto di assicurazione, ribadendo l'obbligo del broker di versare detti importi in favore dell'assicuratore.

Medesimo riconoscimento dell'efficacia liberatoria dei versamenti effettuati dall'[REDACTED] veniva effettuato da [REDACTED] con lettera del 19.12.2013 indirizzata a [REDACTED] (doc. 2 [REDACTED]).

L'interpretazione della clausola n. 16 sopra indicata nel senso accolto in questa sede deriva quindi dalla interpretazione complessiva del contratto, dalla concomitante interpretazione conforme delle clausole contenute nel contratto di brokeraggio (alla luce delle norme di legge e del capitolato ivi richiamato), dall'interpretazione suggerita dall'art. 6 del medesimo contratto, dalla concreta esecuzione del contratto avvenuta negli anni e dal riconoscimento della legittimità di tale interpretazione proprio da parte di [REDACTED] ed [REDACTED] prima dell'istaurazione del presente giudizio.

In relazione a detta debenza, la responsabilità solidale di [REDACTED] discende dalle previsioni contenute nell'atto costitutivo dell'[REDACTED], ove è previsto che la mandataria agirà sempre in nome e per conto proprio e della mandante, nell'ambito di un'[REDACTED] in cui non vi è una distinzione di ruoli e competenze da attribuire all'una o all'altra impresa, né alcuna



limitazione della responsabilità e dell'attività di una delle due, considerato anche che l'art 37 D Lgs 163/2006, richiamato espressamente nella dichiarazione delle parti sopra citata, prevede che l'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

In questa sede si aderisce all'interpretazione estensiva della nozione di fornitore formulata dalla giurisprudenza, giungendo al riconoscimento nel caso specifico di una responsabilità solidale delle imprese associate nei confronti dell'assicuratore contraente dello specifico contratto di assicurazione alla cui conclusione è stata indirizzata l'attività di brokeraggio svolta da parte dell'[REDACTED], appositamente costituita da [REDACTED] e [REDACTED], senza specifiche divisioni di ruoli e competenze tra le singole imprese associate (cfr. anche CdS 1441/2004, Cass. 5669/2001, Cass. civ. lav. 24063/2015; Cass. civ. 6791/2009).

Il contratto assicurativo in oggetto costituisce infatti finalità precipua dell'attività di brokeraggio commissionata all'ATI, associazione nata a sua volta per eseguire detta attività.

Peraltro, l'intervenuta ammissione al passivo di [REDACTED] nell'ambito della procedura [REDACTED] aperta nel frattempo presso il Tribunale di Milano, per l'intero importo di cui oggi è causa e la contestuale esclusione di [REDACTED] non offrono elementi utili in questa sede per poter escludere la solidarietà sopra riconosciuta, lì dove nei medesimi provvedimenti allegati (doc. 16-19 fascicolo [REDACTED]) è invece riconosciuta espressamente la possibilità che [REDACTED] possa successivamente intervenire in surroga del creditore qualora costretta ad un pagamento per l'obbligazione solidale qui riconosciuta.

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono si deve pertanto concludere in questa sede per la condanna di [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di € 976.905,00, oltre interessi legali dalla mora (15.10.2013 cfr. doc. 11 fascicolo AUSL) al saldo.

Non si applicano nel caso di specie gli interessi contemplati dal D. LGS. 231/2002, non essendo in presenza di una transazione commerciale in senso stretto e ciò induce alla necessità di revoca del decreto ingiuntivo solo a causa dell'errata previsione in punto di interessi.

Nessuna prova di mala fede o colpa grave risulta invece provata a carico dei soccombenti, giacché la soluzione della presente controversia è avvenuta sulla base di una stretta interpretazione delle norme di legge e dei documenti di causa.



Spese come in dispositivo secondo soccombenza, considerata la condanna dei soccombenti per un importo quasi pari a quello originariamente ingiunto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa RG [REDACTED]/2014, alla quale risulta riunita la causa RG [REDACTED]/2014, proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] I [REDACTED], [REDACTED] della [REDACTED] e [REDACTED], ora in fallimento, in opposizione al decreto ingiuntivo Tribunale di Ravenna n. [REDACTED]/2014, con la contumacia di [REDACTED], ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così decide:

- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- Condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di € 975.905,00 oltre interessi dalla mora (15.10.2013) al saldo;
- Condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] che liquida in € 25.000,00 oltre IVA, Cpa e spese generali come per legge.

Così deciso in Ravenna il 8.4.2017

IL GIUDICE
Dott. Annarita Donofrio

